

Sentenza n. 102 del 2006 - istruzione universitaria

Il Governo impugna alcune norme della legge della Regione Campania 20 dicembre 2004, n. 13 (Promozione e valorizzazione delle università della Campania) lamentando una lesione della competenza legislativa e regolamentare attribuita allo Stato in via esclusiva in materia di università dagli artt. 33, comma 6, e 117, comma 2, lettera *n*), della Costituzione.

La prima norma censurata (articolo 2, comma 2, lettere *b*) prevede, nel quadro del programma regionale triennale degli interventi di promozione valorizzazione dl sistema universitario, l'istituzione e il finanziamento da parte della Regione di nuovi corsi di studio universitario (scuole di eccellenza e di master).

L'Avvocatura erariale argomenta che ai sensi del dettato costituzionale le università hanno diritto, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, di darsi propri ordinamenti autonomi, comprensivi delle scelte relative alla istituzione dei singoli corsi; a ciò deve aggiungersi che la legge statale (art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127) demanda all'apposita normazione secondaria ministeriale la definizione dei criteri generali dell'ordinamento degli studi universitari; normazione ministeriale che ha individuato i titoli e i corsi di studio universitari, disponendo altresì che le università possano attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione, successivi al conseguimento della laurea, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e secondo livello.

La ricostruzione dell'Avvocatura erariale è condivisa dalla Corte: la norma impugnata è lesiva della competenza attribuita all'autonomia universitaria (art. 33 Cost.) e dell'esclusiva competenza statale a dettare norme generali sull'istruzione (art. 117, comma 2, lettera *n*), Cost.), e quindi costituzionalmente illegittima, nella parte in cui prevede l'istituzione di scuole di eccellenza e di master da parte della Regione, mentre non sono ravvisabili vizi di costituzionalità riguardo alla previsione di un finanziamento di siffatti corsi da parte della stessa Regione. Non è dunque risultata convincente la tesi della difesa regionale secondo cui la norma in questione avrebbe per oggetto esclusivamente l'offerta di percorsi di formazione "ulteriori" e diversi rispetto a quelli ordinari.

Quanto alle censure avanzate dallo Stato nei confronti dell'art. 2, comma 2, lettera *d*), la Corte osserva che la norma regionale si limita recepire gli accordi di programma tra ministero, atenei e altri soggetti pubblici e privati nel proprio programma triennale di interventi settoriali. E' quindi evidente che un simile impegno al rispetto dello strumento statale (accordo di programma) non contrasta con l'art. 117, comma 6, Cost., poiché non è messa in discussione, contrariamente a quanto asserito dall'Avvocatura erariale, la competenza statale ad individuare con appositi regolamenti (ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera *a*) della legge 15 marzo 1997 n. 59) le norme generali regolatrici dello sviluppo e della programmazione del sistema universitario.

Infine, l'art. 3, comma 4, della legge regionale va interpretato nel senso che la qualità di componente del comitato non impedisce al docente universitario di assumere le funzioni di rettore, presidente di polo, preside di facoltà o altri incarichi di direzione accademica, vietandogli soltanto di continuare a far parte del comitato stesso.

La norma impugnata non incide quindi sullo *status* dei docenti universitari ordinari che siano anche componenti del comitato, (non interferendo sotto questo aspetto nella disciplina delle incompatibilità dettate per i professori ordinari dalla normazione regolamentare attuativa della legge 21 febbraio 1980 n. 28) ma determina solo i requisiti soggettivi per la partecipazione ad un organo regionale la cui disciplina non può che competere alla Regione medesima.

